

TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'INTEGRAZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE

per la Provincia di Potenza

IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2019

PERIODI DI INFORTUNIO	LIVELLI	QUOTE ORARIE x N. ore (*)					TRATTAMENTO ECONOMICO GIORNALIERO		
		Retr.Orar.(**)	x Coeff.	40/7		48/7	.(1)	Produzione	Discontinui
				Op.Prod.ne	Op.Disc.nui				
Dal 1° giorno successivo alla data dell'evento al 90° giorno di assenza	Cust.con all.	7,20	0,2538			6,86	(2)	-	12,54
	Cust.sen.all.	7,85	"			"	(3)	-	13,67
	1° livello	9,05	"	5,71		"	(4)	13,12	15,76
	2° "	10,12	"	"		"	(4)	14,67	17,62
	3° "	10,92	"	"		"	(4)	15,83	19,01
	4° "	11,54	"	"		"	(4)	16,72	20,09
Dal 91° giorno in poi	Cust.con all.	7,20	0,0574			6,86	(2)	-	2,84
	Cust.sen.all.	7,85	"			"	(3)	-	3,09
	1° livello	9,05	"	5,71		"	(4)	2,97	3,56
	2° "	10,12	"	"		"	(4)	3,32	3,98
	3° "	10,92	"	"		"	(4)	3,58	4,30
	4° "	11,54	"	"		"	(4)	3,78	4,54

(*) Il numero di ore costituisce l'orario giornaliero contrattuale e si ottiene dividendo l'orario contrattuale settimanale vigente per 7

(**) La retribuzione oraria è costituita da: ;

1) Minimo di paga base; 2) Indennità territoriale di settore; 3) Contingenza

(1) In caso di lavoro a tempo parziale si considera l'orario settimanale convenuto.

(2) L'orario contrattuale settimanale per i custodi con alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(3) L'orario contrattuale settimanale per i custodi senza alloggio è di 48 ore settimanali medie annue.

(4) L'orario contrattuale settimanale per i discontinui è di 48 ore settimanali medie annue.

- L'Impresa deve continuare ad accantonare alla Cassa Edile la differenza tra l'importo della percentuale del 18,5% e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'INAIL.

- Il trattamento economico è corrisposto entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art.28 del C.C.N.L. per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche

- Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art.5 è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

N.B.:I suddetti trattamenti economici sono soggetti alle ritenute previdenziali e fiscali ma non alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile